

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

che modifica la decisione 2008/425/CE per quanto riguarda i requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento dell'Unione

[notificata con il numero C(2012) 3193]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/282/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.
- (2) La decisione 2009/470/CE stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentino alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell'Unione. A norma della suddetta decisione va introdotta un'azione finanziaria dell'Unione ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato della medesima decisione.
- (3) A norma della decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei

programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento dell'Unione ⁽²⁾, gli Stati membri che desiderano ottenere un contributo finanziario dell'Unione ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali devono presentare una domanda contenente determinate informazioni di cui agli allegati da I a V di tale decisione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, dispone l'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini. Tale regolamento è stato modificato varie volte successivamente all'adozione della decisione 2008/425/CE per quanto riguarda le norme relative alle attività di sorveglianza e di eradicazione finanziate nell'ambito dei programmi.
- (5) La decisione della Commissione 2010/367/UE, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici ⁽⁴⁾, è stata adottata alla luce dell'esperienza e delle conoscenze scientifiche acquisite a seguito dell'adozione della decisione 2007/268/CE ⁽⁵⁾. La decisione 2007/268/CE è stata abrogata dalla decisione 2010/367/UE. Occorre aggiornare la decisione 2008/425/CE per tener conto di tali cambiamenti, in particolare quelli relativi agli obiettivi dei programmi di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

- (6) Inoltre, al fine di migliorare il processo di presentazione, valutazione e approvazione dei programmi nazionali, gli Stati membri devono trasmettere le domande on line a partire dal 1° gennaio 2013 per i programmi che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a IV della decisione 2008/425/CE. Occorre dunque adattare la struttura di detti allegati al fine della trasmissione e del trattamento dei dati in via elettronica.
- (7) Pertanto, occorre modificare i requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri delle domande di finanziamento dell'Unione per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi di cui agli allegati da I a IV della decisione 2008/425/CE e renderli compatibili con le modifiche della normativa dell'Unione pertinente, nonché con il sistema di trasmissione delle domande on line. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire gli allegati da I a IV della decisione 2008/425/CE con il testo che figura nell'allegato della presente decisione.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/425/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/425/CE è modificata come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

A decorrere dal 1° gennaio 2013, le domande di cui all'articolo 1, lettere da a) a d), sono trasmesse on line dagli Stati membri utilizzando gli appositi modelli elettronici standard forniti dalla Commissione.»;

- 2) gli allegati da I a IV sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Requisiti uniformi per la presentazione di programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all'articolo 1, lettera a) ⁽¹⁾

1. Identificazione del programma

Stato membro:

Malattia(e) ⁽²⁾:Domanda di cofinanziamento dell'Unione per ⁽³⁾:

Riferimento del documento:

Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

Data di trasmissione alla Commissione:

2. Dati storici relativi all'evoluzione epidemiologica della(e) malattia(e) ⁽⁴⁾:

3. Descrizione del programma presentato ⁽⁵⁾:

4. Misure contemplate dal programma presentato

4.1. *Riepilogo delle misure contemplate dal programma*

Durata del programma:

Primo anno:

☐ Lotta☐ Test☐ Macellazione degli animali risultati positivi☐ Abbattimento degli animali risultati positivi☐ Vaccinazione☐ Trattamento☐ Eliminazione dei prodotti☐ Eradicazione, lotta o sorveglianza

Ultimo anno:

☐ Eradicazione☐ Test☐ Macellazione degli animali risultati positivi☐ Abbattimento degli animali risultati positivi☐ Proroga delle misure di macellazione o abbattimento☐ Eliminazione dei prodotti☐ Altro (specificare):

⁽¹⁾ Per quanto riguarda gli anni successivi al primo relativamente a un programma pluriennale già approvato da una decisione della Commissione, vanno compilate solo le sezioni 1, 6 (solo in merito all'evoluzione della malattia nel corso dell'anno precedente), 7 e 8.

⁽²⁾ Utilizzare un documento per malattia, a meno che tutte le misure del programma relative alla popolazione destinataria non vengano utilizzate per la sorveglianza, la lotta e l'eradicazione di varie malattie.

⁽³⁾ Indicare l'anno/gli anni per i quali si richiede il cofinanziamento.

⁽⁴⁾ Fornire una descrizione concisa includendo la popolazione destinataria (specie, numero di animali e di raggruppamenti interessati dal programma), le principali misure (regimi di campionamento e test, misure di eradicazione adottate, qualificazione di animali e raggruppamenti, metodi di vaccinazione) e i principali risultati (incidenza, prevalenza, qualificazione di animali e raggruppamenti). Le informazioni devono essere fornite per più periodi distinti qualora le misure abbiano subito sostanziali modifiche. Le informazioni devono essere documentate da tabelle che presentino un'adeguata sintesi epidemiologica (di cui alla sezione 6), integrate da grafici o mappe (da allegare).

⁽⁵⁾ Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi (sorveglianza, lotta, eradicazione, qualificazione dei raggruppamenti di animali e/o delle regioni, riduzione di prevalenza e incidenza), le principali misure (regimi di campionamento e test, misure di eradicazione adottate, qualificazione di animali e raggruppamenti, vaccinazione), la popolazione animale destinataria, la zona o le zone di attuazione e la definizione di un caso positivo.

- 4.2. *Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti coinvolte nel programma* ⁽¹⁾;
- 4.3. *Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma* ⁽²⁾;
- 4.4. *Descrizione delle misure contemplate dal programma* ⁽³⁾:
- 4.4.1. Notifica della malattia
- 4.4.2. Animali e popolazione animale destinatari del programma
- 4.4.3. Identificazione degli animali e registrazione delle aziende
- 4.4.4. Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali ⁽⁴⁾
- 4.4.5. Norme relative ai movimenti degli animali
- 4.4.6. Prove utilizzate e metodi di campionamento
- 4.4.7. Vaccini utilizzati e metodi di vaccinazione
- 4.4.8. Informazioni e valutazione della gestione e dell'infrastruttura presso le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza
- 4.4.9. Misure in caso di risultato positivo ⁽⁵⁾
- 4.4.10. Programma di indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti
- 4.4.11. Controllo relativo all'attuazione del programma e alla notifica ⁽⁶⁾

5. **Benefici del programma** ⁽⁷⁾:

⁽¹⁾ Indicare le autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma e i diversi operatori coinvolti. Descrivere le competenze di tutte le parti coinvolte.

⁽²⁾ Indicare il nome e la denominazione, i confini amministrativi e la superficie delle aree geografiche e amministrative in cui deve essere applicato il programma. Illustrare per mezzo di mappe.

⁽³⁾ Deve essere fornita una descrizione esaustiva di tutte le misure, a meno che non possa essere fatto riferimento alla legislazione dell'Unione. Fare inoltre riferimento alla normativa nazionale in cui sono stabilite le misure.

⁽⁴⁾ Menzionare solo se del caso.

⁽⁵⁾ Fornire una descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (descrizione della politica di macellazione, destinazione delle carcasse, uso o trattamento dei prodotti di origine animale, distruzione di tutti i prodotti in grado di trasmettere la malattia o trattamento di tali prodotti per evitare ogni possibile contaminazione, procedura per la disinfezione delle aziende infette, trattamento terapeutico o preventivo prescelto, procedura per il ripopolamento con animali sani delle aziende interessate da provvedimenti di macellazione e costituzione di una zona di sorveglianza intorno all'azienda infetta).

⁽⁶⁾ Descrivere il processo e il controllo che saranno adottati al fine di garantire un'adeguata sorveglianza dell'attuazione del programma.

⁽⁷⁾ Fornire una descrizione dei benefici per gli allevatori e la società in generale dal punto di vista della salute pubblica e degli animali, nonché da quello economico.

6. Dati relativi all'evoluzione epidemiologica nel corso degli ultimi cinque anni ⁽¹⁾
6.1. Evoluzione della malattia ⁽²⁾
6.1.1. Dati relativi ai raggruppamenti di animali ⁽³⁾ (una tabella per ogni anno)

Anno:

Regione ⁽⁴⁾	Specie animale	Numero totale di raggruppamenti di animali ⁽⁵⁾	Numero totale di raggruppamenti di animali inclusi nel programma	Numero di raggruppamenti di animali controllati ⁽⁶⁾	Numero di raggruppamenti di animali positivi ⁽⁵⁾	Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi ⁽⁷⁾	Numero di raggruppamenti di animali soppressi	% di raggruppamenti di animali positivi soppressi	Indicatori		
									% di copertura dei raggruppamenti di animali	% di raggruppamenti di animali positivi Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali	% di nuovi raggruppamenti di animali positivi Incidenza nei raggruppamenti di animali
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = (8) \times 100$	$10 = (5/4) \times 100$	$11 = (6/5) \times 100$	$12 = (7/5) \times 100$
Totale											

⁽⁴⁾ Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

⁽⁵⁾ Regione definita nel programma dello Stato membro.

⁽⁶⁾ Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

⁽⁷⁾ Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello del singolo raggruppamento di animali nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere o migliorare lo status sanitario del raggruppamento di animali. In questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.

⁽⁸⁾ Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.

⁽⁹⁾ Raggruppamenti di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era *sconosciuto*, *non indenne-negativo*, *indenne*, *ufficialmente indenne* o *sospeso* e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.

⁽¹⁾ Fornire i dati sull'evoluzione della malattia utilizzando, a seconda dei casi, le tabelle seguenti.

⁽²⁾ I dati non sono richiesti in caso di rabbia.

6.2. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio
6.2.1. Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio

Anno:

Regione ^(a)	Specie/categoria animale	Tipo di test ^(b)	Descrizione del test	Numero di campioni sottoposti a test	Numero di campioni positivi
Totale					

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Indicare se il test è sierologico, virologico ecc.

6.3. Dati relativi all'infezione (una tabella per anno)

Anno:

Regione ^(a)	Specie animale	Numero di raggruppamenti di animali infetti ^(b)	Numero di animali infetti
Totale			

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

6.4. Dati relativi allo status dei raggruppamenti di animali alla fine di ogni anno ⁽¹⁾

Anno:

Regione ^(a)	Specie animale	Status dei raggruppamenti di animali e degli animali interessati dal programma ^(b)											
		Numero totale di raggruppamenti di animali e di animali interessati dal programma		Sconosciuto ^(c)		Non indenne o non ufficialmente indenne		Indenne o ufficialmente indenne-sospeso ^(f)		Indenne ^(g)		Ufficialmente indenne ^(h)	
						Ultimo controllo positivo ^(d)							
		Raggruppamenti di animali	Animali ⁽ⁱ⁾	Raggruppamenti di animali	Animali ⁽ⁱ⁾	Raggruppamenti di animali	Animali ⁽ⁱ⁾	Raggruppamenti di animali	Animali ⁽ⁱ⁾	Raggruppamenti di animali	Animali ⁽ⁱ⁾	Raggruppamenti di animali	Animali ⁽ⁱ⁾
Totale													

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Alla fine dell'anno.

^(c) Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.

^(d) Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento di animali controllato che presenta almeno un risultato positivo nell'ultimo controllo.

^(e) Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell'ultimo controllo, ma non indenne né ufficialmente indenne.

^(f) Sospeso conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in causa alla fine del periodo di notifica.

^(g) Raggruppamento di animali indenne conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale relativa alla malattia considerata.

^(h) Raggruppamento di animali ufficialmente indenne conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale relativa alla malattia considerata.

⁽ⁱ⁾ Includere gli animali nel quadro del programma che appartengono ai raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Alla fine dell'anno.

^(c) Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.

^(d) Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento di animali controllato che presenta almeno un risultato positivo nell'ultimo controllo.

^(e) Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell'ultimo controllo, ma non indenne né ufficialmente indenne.

^(f) Sospeso conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in causa alla fine del periodo di notifica.

^(g) Raggruppamento di animali indenne conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale relativa alla malattia considerata.

^(h) Raggruppamento di animali ufficialmente indenne conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale relativa alla malattia considerata.

⁽ⁱ⁾ Includere gli animali nel quadro del programma che appartengono ai raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).

⁽¹⁾ Fornire esclusivamente i dati relativi a: tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina (*B. melitensis*).

6.6.2. Sorveglianza della malattia e altri test nella fauna selvatica (una tabella per anno)

Anno:

Regione ^(a)	Specie animale	Tipo di test ^(b)	Descrizione del test	Numero di campioni sottoposti a test	Numero di campioni positivi
Totale					

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.
^(b) Indicare se il test è sierologico, virologico, con rilevazione dei marcatori biologici ecc.

6.6.3. Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica

Anno:

Regione ^(a)	Km ²	Programma di vaccinazione o trattamento terapeutico		
		Numero di dosi di vaccino o trattamento da somministrare	Numero di campagne	Numero di dosi di vaccino o trattamento somministrate
Totale				

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.

7.1.2. Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali e sugli animali ⁽¹⁾

7.1.2.1. Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali ⁽⁴⁾

Regione ⁽⁶⁾	Specie animale	Numero totale di raggruppamenti di animali ⁽⁵⁾	Numero totale di raggruppamenti di animali inclusi nel programma	Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di controllare ⁽⁶⁾	Numero previsto di raggruppamenti di animali positivi ⁽⁷⁾	Numero previsto di nuovi raggruppamenti di animali positivi ⁽¹⁾	Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di sopprimere	% di raggruppamenti di animali positivi che si prevede di sopprimere	Indicatori di obiettivi		
									% prevista di copertura dei raggruppamenti di animali	% di raggruppamenti di animali positivi Periodo previsto di prevalenza nei raggruppamenti di animali	% di nuovi raggruppamenti di animali positivi Incidenza prevista nei raggruppamenti di animali
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = (8/6) \times 100$	$10 = (5/4) \times 100$	$11 = (6/5) \times 100$	$12 = (7/5) \times 100$
Totale											

⁽⁴⁾ Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.

⁽⁵⁾ Regione definita nel programma dello Stato membro.

⁽⁶⁾ Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

⁽⁷⁾ Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare ecc., lo status sanitario dell'azienda stessa. In questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.

⁽⁸⁾ Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.

⁽⁹⁾ Raggruppamento di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era *sconosciuto*, *non indenne-negativo*, *indenne*, *ufficialmente indenne* o *sospeso* e che in tale periodo hanno presentato almeno un capo positivo.

⁽¹⁾ I dati non sono richiesti in caso di rabbia.

7.1.2.2. Obiettivi dei test realizzati sugli animali

[illegible]

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.

(b) Numero totale di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

(c) Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.

(d) Includere soltanto gli animali sottoposti a test individuali, escludendo gli animali sottoposti a test mediante campionamento in massa (ad esempio, test sul latte in cisterna).

(^e) Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell'ambito del programma.

8. **Analisi dettagliata dei costi del programma [una tabella per ogni anno di attuazione ⁽¹⁾]**

Costi connessi a	Specifiche/unità	Unità ⁽¹⁾	Numero di unità	Costo unitario in EUR	Importo totale in EUR	Richiesta di un contributo dell'Unione (sì/no)
1. Test						
1.1. Costo del campionamento						
	Animali domestici					
	Animali selvatici					
1.2. Costo delle analisi						
— Programmi relativi alla brucellosi e alla tubercolosi	Prova del rosa bengala					
	SAT					
	Fissazione del complemento					
	Test ELISA					
	Test tubercolinico					
	Test del gamma interferone					
	Test batteriologico					
	Altro (specificare)					
— Programmi relativi alla peste suina africana, alla peste suina classica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale ovina	Test ELISA					
	Test PCR					
	Test virologico					
	Test di sieroneutralizzazione (solo per la malattia vescicolare dei suini)					

⁽¹⁾ Negli anni successivi relativamente a programmi pluriennali già approvati va compilata solo una tabella per l'anno in questione.

Costi connessi a	Specifiche/unità	Unità (1)	Numero di unità	Costo unitario in EUR	Importo totale in EUR	Richiesta di un contributo dell'Unione (sì/no)
	Test di laboratorio di sorveglianza entomologica (solo per la febbre catarrale ovina)					
	Altro (specificare)					
— Programmi relativi alla rabbia	Test sierologico					
	Test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa					
	Prova di fluorescenza degli anticorpi					
	Altro (specificare)					
1.3. Altre spese						
	Acquisto di trappole (per la febbre catarrale ovina)					
	Altro (specificare)					
2. Vaccinazione o trattamento terapeutico						
2.1. Acquisto del vaccino/trattamento						
— Programmi relativi alla brucellosi	Animali domestici vaccinati					
— Programmi relativi alla febbre catarrale ovina	Animali domestici vaccinati					
— Programmi relativi alla rabbia	Dose vaccino orale + esca					
	Dose vaccino parenterale					
— Programmi relativi alla peste suina classica	Dose vaccino orale + esca					
2.2. Costi di gestione/distribuzione						
Somministrazione agli animali domestici						

Costi connessi a	Specifiche/unità	Unità ⁽¹⁾	Numero di unità	Costo unitario in EUR	Importo totale in EUR	Richiesta di un contributo dell'Unione (sì/no)
— Distribuzione per gli animali selvatici (specificare il tipo di distribuzione)						
2.3. Spese relative ai controlli						
2.4. Altro (precisare)						
3. Macellazione e distruzione						
3.1. Indennizzo per gli animali perduti						
3.2. Spese di trasporto						
3.3. Spese relative alla distruzione						
3.4. Perdite in caso di macellazione						
3.5. Spese derivanti dal trattamento dei prodotti (latte o altro — precisare)						
4. Pulizia e disinfezione						
5. Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)						

ALLEGATO II

Requisiti uniformi per la presentazione di programmi nazionali di controllo della salmonellosi (salmonella zoonotica) di cui all'articolo 1, lettera b) ⁽¹⁾

PARTE A

Requisiti generali dei programmi nazionali di controllo della salmonella**Stato membro**

- a) Obiettivo del programma.
- b) Popolazione animale e fasi di produzione da includere nel campionamento ⁽²⁾:

fornire la prova della conformità del programma alle prescrizioni minime di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ indicando la popolazione animale e le fasi di produzione pertinenti da includere nel campionamento.

Pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus*:

- nidiata
 - pulcini di un giorno
 - pollame di quattro settimane
 - due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di passare all'unità di deposizione delle uova
- pollame adulto — ogni due settimane durante il periodo di deposizione

Galline ovaiole:

- nidiata
 - pulcini di un giorno
 - pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o all'unità di deposizione delle uova
- gruppi di ovaiole — ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione

Polli da carne — pollame da macello in uscita

Tacchini — volatili da macello in uscita

Branchi di suini:

- suini da riproduzione — animali avviati al macello o carcasse nel macello
- suini da macello — animali avviati al macello o carcasse nel macello

- c) Prescrizioni specifiche:

fornire la prova della conformità del programma alle prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato II, parti C, D e E, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

- d) Specifiche dei seguenti punti:

1. Aspetti generali

1.1. Una breve sintesi della comparsa della salmonellosi [salmonella zoonotica] nello Stato membro con riferimento specifico ai risultati ottenuti in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 4 della direttiva 2003/99/CE

⁽¹⁾ Per quanto riguarda gli anni successivi al primo relativamente a un programma pluriennale già approvato da una decisione della Commissione vanno compilati solo le sezioni 6 (solo in merito all'evoluzione della malattia nel corso dell'anno precedente), 7 e 8 della parte B.

⁽²⁾ A norma del presente allegato, occorre completare un documento separato per le diverse popolazioni animali ai fini della trasmissione dei programmi.

⁽³⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che evidenzia in particolare la prevalenza dei sierotipi della salmonella sui quali si concentrano i programmi di controllo.

- 1.2. La struttura e l'organizzazione delle autorità competenti di riferimento. Prendere in considerazione il flusso di informazioni tra gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma.
- 1.3. I laboratori accreditati nei quali sono analizzati i campioni prelevati nell'ambito del programma.
- 1.4. I metodi utilizzati per l'esame dei campioni nell'ambito del programma.
- 1.5. I controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello di mangimi e branchi e/o raggruppamenti di animali.
2. Con riguardo alle aziende alimentari e di produzione dei mangimi interessate dal programma
 - 2.1. La struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati.
 - 2.2. La struttura della produzione dei mangimi.
 - 2.3. Le linee guida relative alle buone pratiche zootecniche o altri orientamenti (obbligatori o facoltativi) in tema di misure di biosicurezza che definiscano almeno i seguenti elementi:
 - gestione dell'igiene nelle aziende,
 - misure intese a prevenire l'introduzione di agenti infettivi veicolati dagli animali, dai mangimi, dall'acqua o dal personale dell'azienda, e
 - misure d'igiene nel trasporto degli animali a destinazione o in provenienza dalle aziende.
 - 2.4. Il controllo veterinario sistematico delle aziende.
 - 2.5. La registrazione delle aziende.
 - 2.6. La documentazione tenuta presso le aziende.
 - 2.7. I documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione.
 - 2.8. Altre misure pertinenti destinate a garantire la tracciabilità degli animali.

PARTE B

1. Identificazione del programma

Stato membro:

Malattia: infezione di animali causata da *Salmonella* spp.

Popolazione animale inclusa nel programma:

Anno/i di attuazione:

Riferimento del documento:

Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

Data di trasmissione alla Commissione:

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

2. **Dati storici relativi all'evoluzione epidemiologica della salmonellosi zoonotica di cui alla sezione 1 ⁽¹⁾:**

3. **Descrizione del programma presentato ⁽²⁾:**

4. **Misure contemplate dal programma presentato**

I provvedimenti presi dalle autorità competenti in relazione agli animali o ai prodotti in cui sia individuata la *Salmonella* spp., con lo scopo in particolare di proteggere la salute pubblica e tutte le misure preventive quali le vaccinazioni.

4.1. *Riepilogo delle misure contemplate dal programma*

Durata del programma:

Primo anno:

- ☐ Lotta
- ☐ Test
- ☐ Macellazione degli animali risultati positivi
- ☐ Abbattimento degli animali risultati positivi
- ☐ Vaccinazione
- ☐ Trattamento di prodotti animali
- ☐ Eliminazione dei prodotti
- ☐ Monitoraggio o sorveglianza
- ☐ Altro (specificare):

Ultimo anno:

- ☐ Lotta/Eradicazione
- ☐ Test
- ☐ Macellazione degli animali risultati positivi
- ☐ Abbattimento degli animali risultati positivi
- ☐ Proroga delle misure di macellazione o abbattimento
- ☐ Eliminazione dei prodotti

4.2. *Designazione di un'autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma ⁽³⁾:*

4.3. *Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma ⁽⁴⁾:*

4.4. *Misure attuate nell'ambito del programma ⁽⁵⁾*

4.4.1. Misure e disposizioni legislative concernenti la registrazione delle aziende:

4.4.2. Misure e disposizioni legislative concernenti l'identificazione degli animali ⁽⁶⁾:

4.4.3. Misure e disposizioni legislative concernenti la notifica della malattia:

4.4.4. Misure e disposizioni legislative applicabili in caso di risultato positivo ⁽⁷⁾:

4.4.5. Misure e disposizioni legislative concernenti le diverse qualifiche di animali e raggruppamenti di animali:

⁽¹⁾ Fornire una descrizione concisa contenente i dati della popolazione destinataria (specie, numero di animali e di raggruppamenti inclusi nel programma), le principali misure (test, test e macellazione, test e abbattimento, qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali, vaccinazione) e i principali risultati (incidenza, prevalenza, qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali). Le informazioni devono essere fornite per più periodi distinti qualora le misure abbiano subito sostanziali modifiche e devono essere documentate da tabelle, grafici o mappe che presentino un'adeguata sintesi epidemiologica.

⁽²⁾ Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi (sorveglianza, controllo, eradicazione, qualificazione dei raggruppamenti di animali e/o delle regioni, riduzione di prevalenza e incidenza), le principali misure (test, test e macellazione, test e abbattimento, qualificazione dei gruppi e degli animali, vaccinazione), la popolazione animale destinataria, la zona o le zone di attuazione e la definizione di un caso positivo.

⁽³⁾ Indicare le autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma e i diversi operatori coinvolti. Descrivere le competenze di tutte le parti coinvolte.

⁽⁴⁾ Indicare il nome e la denominazione, i confini amministrativi e la superficie delle aree geografiche e amministrative in cui deve essere applicato il programma. Illustrare per mezzo di mappe.

⁽⁵⁾ All'occorrenza menzionare la normativa dell'Unione corrispondente. Negli altri casi, menzionare la normativa nazionale.

⁽⁶⁾ Non applicabile nel caso del pollame.

⁽⁷⁾ Fornire una breve descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (macellazione, destinazione delle carcasse, uso o trattamento dei prodotti di origine animale, distruzione di tutti i prodotti in grado di trasmettere la malattia o trattamento di tali prodotti per evitare ogni possibile contaminazione, procedura per la disinfezione delle aziende infette, procedura per il ripopolamento con animali sani delle aziende in cui si è proceduto alla macellazione).

4.4.6. Procedure di controllo stabilite dal programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali che potrebbero essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate ⁽¹⁾:

4.4.7. Misure e disposizioni legislative concernenti il controllo (test, vaccinazione, ...) della malattia:

la normativa nazionale pertinente ai fini dell'attuazione del programma, incluse le disposizioni nazionali relative alle attività stabilite nel programma.

4.4.8. Misure e disposizioni legislative concernenti l'indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti:

l'assistenza finanziaria accordata nell'ambito del programma alle aziende nel settore alimentare e dei mangimi.

4.4.9. Informazioni e valutazione della gestione e dell'infrastruttura presso gli allevamenti/le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza:

5. **Descrizione generale dei costi e dei benefici** ⁽²⁾:

⁽¹⁾ Fornire una breve descrizione delle procedure di controllo stabilite dal programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali che potrebbero essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate.

⁽²⁾ Fornire una descrizione di tutti i costi per le autorità e la società e dei benefici per gli allevatori e la società in generale.

7.1.2. Obiettivi dei test realizzati sui branchi ⁽¹⁾

Anno:

Regione ^(b)	Tipo di branco ^(c)	Numero totale di branchi ^(d)	Numero totale di animali	Numero totale di branchi interessati dal programma	Numero totale di animali interessati dal programma	Numero di branchi che si prevede di controllare ^(e)	Sierotipo ^(d)	Numero di branchi ^(f) prevedibilmente positivi ^(d)	Numero di branchi di cui si contempla la soppressione ^(d)	Numero totale di animali di cui si contempla la macellazione o la soppressione ^(d)	Quantità prevista di uova da distruggere (numero o kg) ^(d)	Quantità di uova che si prevede di destinare a ovoprodotto (numero o kg) ^(d)
Totale												

^(a) Per la salmonellosi zoonotica indicare i sierotipi coperti dai programmi di controllo (ad esempio *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium* ecc.).

^(b) Regione definita nel programma dello Stato membro.

^(c) Ad esempio, branchi da riproduzione (branchi da allevamento, branchi adulti), branchi da produzione, galline ovaiole, tacchini da riproduzione, suini da riproduzione, suini da macello ecc. Branchi, mandrie o altri raggruppamenti di animali, a seconda dei casi.

^(d) Numero totale di branchi esistenti nella regione, compresi i branchi ammessi al programma e quelli non ammessi.

^(e) Controllare significa eseguire un test nell'ambito del programma a livello del singolo branco per stabilire la presenza di salmonella. In questa colonna ogni branco va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.

^(f) Se un branco è stato controllato conformemente alla nota e) più di una volta, un campione positivo dovrà essere conteggiato una sola volta.

⁽¹⁾ Specificare, all'occorrenza, il tipo di branco (da riproduzione, ovaiole, da carne).

7.2. Obiettivi della vaccinazione (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.2.1. Obiettivi della vaccinazione ⁽¹⁾

Regione ^(a)	Numero totale di raggruppamenti di animali ^(b) interessati dal programma di vaccinazione	Numero totale di animali interessati dal programma di vaccinazione	Obiettivi del programma di vaccinazione			
			Numero di raggruppamenti di animali ^(b) interessati dal programma di vaccinazione	Numero di raggruppamenti di animali ^(b) che si prevede di vaccinare	Numero di animali adulti che si prevede di vaccinare	Numero di dosi di vaccino che si prevede di somministrare
Totale						

^(a) Regione definita nel programma dello Stato membro.
^(b) Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

⁽¹⁾ Fornire i dati solo se del caso.

8. Analisi dettagliata dei costi del programma (una tabella per ogni anno di attuazione)

Costi connessi a	Specifiche	Numero di unità	Costo unitario in EUR	Importo totale in EUR	Richiesta di un contributo dell'Unione (sì/no)
1. Test					
1.1. Costo del campionamento					
	Animali domestici				
1.2. Costo delle analisi	Esami batteriologici (coltura) nel quadro dei prelievi ufficiali				
	Sierotipizzazione degli isolati risultanti				
	Test batteriologico mirante a verificare l'efficacia della disinfezione dei locali dopo la soppressione di un branco positivo alla salmonella				
	Test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di animali appartenenti a branchi/raggruppamenti di animali sottoposti a test per la salmonella				
	Altro (specificare)				
2. Vaccinazione	(Se si richiede il cofinanziamento per l'acquisto di vaccini, è necessario completare anche le sezioni 6.4 e 7.2 se la politica di vaccinazione rientra nel vostro programma)				
2.1. Acquisto delle dosi di vaccino	Numero di dosi di vaccino				
3. Macellazione e distruzione					
3.1. Indennizzo per gli animali perduti	Indennizzo per gli animali perduti				

ALLEGATO III

Requisiti uniformi per la presentazione di programmi nazionali di eradicazione e sorveglianza delle EST ⁽¹⁾ di cui all'articolo 1, lettera c)**1. Identificazione del programma**

Stato membro:

Malattia(e) ⁽²⁾:

Anno di attuazione:

Riferimento del documento:

Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

Data di trasmissione alla Commissione:

2. Descrizione del programma**3. Descrizione della situazione epidemiologica della malattia****4. Misure previste dal programma**4.1. *Designazione di un'autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma:*4.2. *Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma:*4.3. *Sistema utilizzato per la registrazione delle aziende:*4.4. *Sistema utilizzato per l'identificazione degli animali:*4.5. *Misure applicate con riguardo alla notifica della malattia:*4.6. *Test*4.6.1. *Test diagnostici rapidi effettuati sui bovini*

	Età (in mesi) oltre la quale gli animali sono sottoposti a test	Numero stimato di animali da sottoporre a test	Numero stimato di test diagnostici rapidi, compresi i test rapidi di conferma
Animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾			
Animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Altro (specificare)			

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.4.6.2. *Test diagnostici rapidi effettuati sugli ovini*

Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro

	Numero stimato di animali da sottoporre a test
Ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001	

⁽¹⁾ Encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e scrapie.⁽²⁾ Utilizzare un documento per malattia, a meno che tutte le misure del programma destinate alla popolazione destinataria non vengano utilizzate per la lotta e l'eradicazione di varie malattie.

	Numero stimato di animali da sottoporre a test
Ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 3.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 4, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 5, lettera b) ii), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Altro (specificare)	

4.6.3. Test diagnostici rapidi effettuati sui caprini

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro

	Numero stimato di animali da sottoporre a test
Caprini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 3.3, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 4, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo A, punto 5, lettera b) ii), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Altro (specificare)	

4.6.4. Test di conferma diversi dai test diagnostici rapidi ⁽¹⁾ di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001

	Numero stimato di test
Test di conferma effettuati sui bovini	
Test di conferma effettuati sugli ovini e sui caprini	

4.6.5. Test di discriminazione

	Numero stimato di test
Test molecolare iniziale di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001	

⁽¹⁾ I test diagnostici rapidi utilizzati come test di conferma vanno riportati nella tabella 4.6.1 Test diagnostici rapidi effettuati sui bovini.

4.6.6. Genotipizzazione di animali positivi e animali selezionati con metodo casuale

	Numero stimato di test
Animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.1 del regolamento (CE) n. 999/2001	
Animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2 del regolamento (CE) n. 999/2001	

4.7. Eradicazione

4.7.1. Misure da adottare a seguito della conferma di un caso di ESB:

4.7.1.1. Descrizione:

4.7.1.2. Tabella riepilogativa

	Numero stimato
Animali da abbattere conformemente alle prescrizioni dell'allegato VII, capitolo A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001	

4.7.2. Misure da adottare a seguito della conferma di un caso di scrapie:

4.7.2.1. Descrizione:

4.7.2.2. Tabella riepilogativa

	Numero stimato
Animali da abbattere e distruggere conformemente alle prescrizioni dell'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Animali da avviare alla macellazione obbligatoria conformemente alle prescrizioni dell'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001	
Animali da sottoporre a genotipizzazione conformemente alle prescrizioni dell'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001	

4.7.3. Programma di allevamento di ovini resistenti alle EST

4.7.3.1. Descrizione generale ⁽¹⁾:

4.7.3.2. Tabella riepilogativa

	Numero stimato
Pecore da sottoporre a genotipizzazione nell'ambito di un programma di allevamento conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001	
Arieti da sottoporre a genotipizzazione nell'ambito di un programma di allevamento conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001	

⁽¹⁾ Descrizione del programma conformemente alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. Costi

5.1. Analisi particolareggiata dei costi:

5.2. Riepilogo dei costi

Costi connessi a	Specifiche	Numero di unità	Costo unitario in EUR	Importo totale in EUR	Richiesta di un contributo dell'Unione (sì/no)
1. Test effettuati sui bovini ⁽¹⁾					
1.1. Test diagnostici rapidi	Test diagnostici rapidi effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzati come test di conferma, a norma dell'allegato X, capitolo C, di tale regolamento				
	Altro (specificare)				
2. Test effettuati sugli ovini e sui caprini ⁽²⁾					
2.1. Test diagnostici rapidi	Test diagnostici rapidi effettuati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzati come test di conferma, a norma dell'allegato X, capitolo C, di tale regolamento				
	Altro (specificare)				
3. Test di conferma ⁽³⁾					
3.1. Test di conferma effettuati sui bovini	Test di conferma, diversi dai test diagnostici rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001				
	Altro (specificare)				
3.2. Test di conferma effettuati sugli ovini e sui caprini	Test di conferma, diversi dai test diagnostici rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001				
	Altro (specificare)				
4. Test di discriminazione ⁽⁴⁾					
4.1. Test molecolari iniziali	Test molecolari iniziali di discriminazione di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2 c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001				
	Altro (specificare)				

Costi connessi a	Specifiche	Numero di unità	Costo unitario in EUR	Importo totale in EUR	Richiesta di un contributo dell'Unione (sì/no)
5. Genotipizzazione					
5.1. Determinazione del genotipo di animali nel quadro delle misure di eradicazione e controllo previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 ⁽¹⁾	Metodo				
5.2. Determinazione del genotipo di animali nel quadro di un programma di allevamento ⁽²⁾	Metodo				
6. Obbligo di abbattimento/macellazione					
6.1. Indennizzo per i bovini da abbattere e distruggere a norma di quanto prescritto dall'allegato VII, capitolo A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001					
6.2. Indennizzo per gli ovini e i caprini da abbattere e distruggere a norma di quanto prescritto dall'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001					
6.3. Indennizzo per gli ovini e i caprini da avviare alla macellazione obbligatoria a norma di quanto prescritto dall'allegato VII, capitolo A, punto 2.3 d), del regolamento (CE) n. 999/2001					
				Totale	
⁽¹⁾ Secondo quanto previsto alla sezione 4.6.1. ⁽²⁾ Secondo quanto previsto alle sezioni 4.6.2 e 4.6.3. ⁽³⁾ Secondo quanto previsto alla sezione 4.6.4. ⁽⁴⁾ Secondo quanto previsto alla sezione 4.6.5. ⁽⁵⁾ Secondo quanto previsto alle sezioni 4.6.6 e 4.7.2.2. ⁽⁶⁾ Secondo quanto previsto alla sezione 4.7.3.2.					

ALLEGATO IV

Requisiti uniformi per la presentazione dei programmi nazionali di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici in conformità dell'articolo 1, lettera d)

1. **Identificazione del programma**

Stato membro:

Malattia:

Anno di attuazione:

Riferimento del documento:

Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

Data di trasmissione alla Commissione:

2. **Descrizione e attuazione del programma di sorveglianza nel pollame**

2.1. *Designazione di un'autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma*

2.2. *Sistema in vigore per la registrazione delle aziende*

2.3. *Progettazione (sorveglianza basata sui rischi o su campioni rappresentativi)*

2.3.1. Breve descrizione della popolazione avicola e dei tipi di produzione avicola prevalenti

2.3.2. Criteri e fattori di rischio per la sorveglianza basata sui rischi ⁽¹⁾

2.3.3. Popolazioni destinate ⁽²⁾

⁽¹⁾ Compresse mappe che mostrino siti di campionamento bersaglio identificati come particolarmente a rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, tenendo conto dei criteri di cui al punto 4 dell'allegato I della decisione 2010/367/UE della Commissione concernente il metodo di sorveglianza basata sui rischi (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22).

⁽²⁾ Come descritto al punto 3 dell'allegato I della decisione 2010/367/UE.

Tabella 2.2.1.

Aziende avicole ^(a) [eccetto quelle di anatre, oche e selvaggina di penna di allevamento (acquatica, come i germani reali)] da sottoporre a campionamento

Esame sierologico conformemente all'allegato I della decisione 2010/367/UE negli allevamenti di galline ovaiole/free range/pollai riproduttori/tacchini riproduttori/tacchini da ingrasso/selvaggina di penna di allevamento (gallinacei), ratiti e pollai da carne/animali da cortile (soltanto se a rischio) [cancellare le voci non pertinenti]

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA CATEGORIA DI POLLAME

Codice ^(b) NUTS (2)	Numero totale delle aziende ^(c)	Numero totale delle aziende da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per azienda	Numero totale di test	Metodi delle analisi di laboratorio
Totale					

^(a) Allevamenti o raggruppamenti di animali o unità produttive, a seconda dei casi.
^(b) Il riferimento è all'ubicazione dell'azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), indicare la regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.
^(c) Numero totale di aziende per una specifica categoria di pollame nella regione NUTS (2) interessata.

Tabella 2.2.2.

Aziende ^(a) di anatre, oche e selvaggina di penna di allevamento (acquatica come i germani reali) da sottoporre a campionamento

Esame sierologico conformemente all'allegato I della decisione 2010/367/UE negli allevamenti di anatre da riproduzione, anatre da ingrasso, oche da riproduzione, oche da ingrasso e selvaggina d'allevamento (acquatica, come i germani reali) [cancellare le voci non pertinenti]

Codice NUTS (2) ^(b)	Numero totale di aziende di anatre, oche e selvaggina di penna d'allevamento	Numero totale di aziende di anatre, oche e selvaggina di penna di allevamento da sottoporre a campionamento	Numero di campioni per azienda	Numero totale di test	Metodi delle analisi di laboratorio
Totale					

^(a) Allevamenti o raggruppamenti di animali o unità produttive, a seconda dei casi.
^(b) Il riferimento è all'ubicazione dell'azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS (2), indicare la regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.

- 3.5. Procedure di campionamento e periodi di campionamento
- 3.6. Test di laboratorio: descrizione dei test di laboratorio utilizzati
4. Descrizione della situazione epidemiologica della malattia nel pollame nel corso degli ultimi cinque anni
5. Descrizione della situazione epidemiologica della malattia nei volatili selvatici nel corso degli ultimi cinque anni
6. Misure applicate in relazione alla notifica della malattia
7. Costi
- 7.1. Analisi particolareggiata dei costi
- 7.1.1. Pollame
- 7.1.2. Volatili selvatici
- 7.2. Riepilogo dei costi
- 7.2.1. Sorveglianza nel pollame

Analisi particolareggiata dei costi del programma — pollame				
Test di laboratorio				
Metodi delle analisi di laboratorio	Numero di test	Costo unitario dei test (per metodo)	Costo totale	
Screening sierologico preliminare ⁽¹⁾				
Prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per H5/H7 ⁽²⁾				
Prova di isolamento del virus				
Test PCR				
Campionamento				
	Numero di campioni	Costi unitari	Costi totali	
Altre misure				
	Numero	Costo unitario	Costo totale	
Altro (precisare)				
Totale				

⁽¹⁾ Precisare il test di laboratorio utilizzato.

⁽²⁾ Precisare il numero di esami per l'H5 e l'H7.

⁽¹⁾ Precisare il test di laboratorio utilizzato.

⁽²⁾ Precisare il numero di esami per l'H5 e l'H7.

7.2.2. Sorveglianza nei volatili selvatici

Analisi particolareggiata dei costi del programma — volatili selvatici				
Test di laboratorio				
Metodi delle analisi di laboratorio	Numero di test	Costo unitario dei test (per metodo)	Costo totale	
Prova di isolamento del virus				
Test PCR				
Campionamento				
	Numero di campioni	Costo unitario	Costo totale	
Altre misure				
	Numero	Costo unitario	Costo totale	
Altro (precisare)				
Totale				
Costo totale pollame e volatili selvatici»				